



COMUNE DI CABELLA LIGURE
Provincia di Alessandria

BILANCIO DI PREVISIONE

2020 -2022

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

La presente “**Nota Integrativa**”, quale allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022, è redatta, ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La “**nota Integrativa**” riveste un ruolo di particolare importanza, dovendo:

- contenere le informazioni necessarie in merito ai criteri seguiti dall’Ente per la predisposizione delle previsioni di bilancio;

- e approfondire l’analisi sulla natura delle voci di entrata, nonché della relativa destinazione in termini di spesa;

al fine di rendere comprensibile ai cittadini e a terzi il bilancio, stante il livello di estrema sintesi del bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione ha durata triennale ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese.

Le entrate si articolano in: Titoli - Tipologie - Categorie.

Le spese si articolano in: Missioni - Programmi - Titoli - Macroaggregati.

L'unità di voto diviene la "tipologia" di entrata ed il "programma" per la spesa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge di bilancio 2019 è previsto l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

A partire dall’esercizio 2020 (rendiconto 2019), si impone, l'attuazione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

TEMPI E MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale.

Per l’anno 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con D.L. n 18/2020 c.d. decreto “Cura Italia” il termine per la deliberazione del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 è differito al 30 settembre 2020.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e dell'approvazione del Bilancio.

L’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e le note di aggiornamento del Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentati all’organo consigliere unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno, per l’approvazione, secondo le relative modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.

Anche per l’esercizio 2020, a causa del ritardo dell’approvazione della legge di Bilancio 2020, (legge n. 160/2019), si è stati costretti a far ricorso all’esercizio provvisorio, autorizzato a seguito dei differimenti al 28.02.2020 e ulteriori differimenti successivi, da ultimo al 31.07.2020 con D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE PREVISIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI, E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La formulazione delle previsioni del bilancio 2020-2022, è avvenuta, attenendosi ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineato dalla legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio sulla base del trend storico degli esercizi precedenti.

Di seguito vengono illustrati i criteri di formulazione delle previsioni di entrate e di spesa relative al triennio.

ENTRATE

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, occorre far riferimento al gettito previsto delle principali entrate correnti, volte a finanziare la spesa corrente, di cui l'Ente può disporre. Esse sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. e da quelle derivanti da servizi pubblici.

I tributi a livello locale, costituiscono per i piccoli Comuni, privi di servizi produttivi, l'entrata di massimo rilievo, su cui si basano le possibili scelte programmatiche dell'Amministrazione. A seguito dell'azzeramento dei trasferimenti correnti dello Stato, con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, da quasi un decennio, la difficoltà a far quadrare conti e bilanci per effetto, altresì, dei continui tagli operati alle risorse proprie degli enti, mediante prelievi dell'IMU, la politica fiscale a livello locale è stata interessata, gioco forza, da un continuo e progressivo incremento della pressione fiscale riducendo, in quest'ultimi anni, il ruolo dell'ente ad esattore dello Stato, non potendo offrire in cambio un aumento o miglioramento dei servizi, non rimanendo nelle casse del Comune e con registrazione di un sempre maggiore calo delle riscossioni dovute anche alle condizioni di disagio economico dei contribuenti, in conseguenza dell'imperversare della crisi socio-economica a livello nazionale e non solo.

Le scelte di politica tributaria e tariffaria, alla luce di quanto sopra, sono state improntate, ai seguenti indirizzi generali e principi:

- *contenimento dei tributi e tariffe dei servizi;*
- *lotta all'evasione fiscale; ottimizzando l'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e per rendere fattibile la riduzione della pressione fiscale;*
- *accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria delle risorse e coattiva per il recupero delle morosità.*

Le scelte di politica finanziaria dalle quali dipendono, pertanto gli equilibri generali di bilancio, insistono sui seguenti indirizzi generali:

- *potenziamento dell'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e di contenimento dell'imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti;*
- *riduzione della spesa corrente, ivi inclusa la spesa del personale, cercando di garantire il livello quali-quantitativo dei servizi;*
- *mancato ricorso all'indebitamento e attivazione di finanziamenti di altri Enti (Regione, Stato, Terzi ecc...)*

I principali tributi locali sono rappresentati dall'Imposta Unica Comunale IUC, istituita con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) dal 1 gennaio 2014, costituita dalle seguenti componenti:

Nuova IMU (derivante dall'accorpamento IMU e TASI)

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la IUC ad eccezione della TARI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI. Si è posto fine così alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile.

Con la nuova IMU si è confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e per le relative pertinenze, con conseguente assoggettamento a tassazione delle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In ogni caso, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del [Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Infine, continuano a ritenersi esentati dal pagamento del tributo anche gli immobili assimilati all'abitazione principale e specificamente elencati dall'art. 1, co. 741, lett. c),

Nella nuova IMU:

- sono invariati i moltiplicatori.
- sono state riviste le aliquote base costituite dalla somma delle aliquote base IMU e TASI;
- l'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale del 7,6 per mille). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755);
- resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

a) i fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Per l'identificazione degli immobili che possono essere definiti rurali strumentali si deve sempre far riferimento all'articolo 9, comma 3bis del DL 557/1993; sono, quindi, gli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano accatastati in categoria D/10 o, se di altra categoria, che abbiano l'annotazione di ruralità.

b) i beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento:

Per i terreni agricoli (comma 752), l'aliquota base è 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).

Gli immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre.

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera del Consiglio comunale di approvazione delle

stesse, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il Comune di Cabella Ligure non ha ancora approvato la delibera relativa alle aliquote IMU 2020.

Ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Nella tabella che segue sono riportate le aliquote applicate per le varie tipologie di immobili per il 2020 e anni successivi; quest'ultimi suscettibili di adeguamenti alla vigente normativa e alle esigenze di bilancio.

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA IMU %	DETRAZIONE €.	RIDUZIONI
Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze <i>(Aliquota base pari allo 0,5 per cento, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento);</i>	0,6	200	0,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	1,02		50% della base imponibile
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi dell'art.2 Legge 431/1998	1,02		25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/10 <i>(aliquota base pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento - comma 753);</i>	1,02		
Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557 <i>(aliquota base pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento - comma 750)</i>	0,1		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati <i>(aliquota base pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento - comma 751)</i>	0,1		
Terreni agricoli <i>(aliquota pari allo 0,76 per cento e i comuni, con possibilità di incremento con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento - comma 752).</i> CONFERMATA ESENZIONE IMU PER I COMUNI MONTANI: 1) i terreni ubicati nelle zone parzialmente delimitate (terreni mappali di cui alla Deliberazione C.R. del 12.5.1988, n. 826-6658) 2) i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola 3) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile	0,0	0,00	

Aree fabbricabili	0,8		
Fabbricati inagibili	1,02		50% della base imponibile
Tutte le altre categorie di immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti <i>(per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento - comma 754)</i>	1,02	0,00	

Tariffe TARI

A partire dal 1 gennaio 2020 sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime Il nuovo sistema tariffario TARI, approvato da Arera, ma le **richieste di proroga** per le tante difficoltà ha comportato la decisione di partire con una prima fase sperimentale della Tari.

Il nuovo metodo tariffario della **Tari** sarà nazionale e non più predeterminato dai Comuni come avviene ora. Per questo l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) ha predisposto un nuovo sistema tariffario e stabilito nuovi criteri di applicazione cui i Comuni dovranno adeguarsi per applicare agli utenti questa **nuova imposta** per garantire **più trasparenza e qualità nei servizi**. L'obiettivo è un tariffario basato su criteri uniformi, per evitare le attuali disomogeneità a livello territoriale, ma tenendo conto delle diversità delle condizioni di ciascuna area. Le **tariffe future** non potranno essere aumentate se non nei casi di aggiunta di servizi o di interventi gestionali migliorativi dei processi di raccolta e smaltimento.

Inoltre, i Comuni che risulteranno in grado di **gestire integralmente il ciclo dei rifiuti nel proprio ambito locale**, in coerenza con le Direttive europee sull'economia circolare, saranno premiati.

Il perimetro dei servizi compresi sarà più circoscritto rispetto all'attuale: comprenderà solo quelli di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento recupero e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti. Rimarranno, fuori dalle tariffe regolamentate dall'Arera molte attività collaterali, come la derattizzazione, la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane, la disinfestazione delle zanzare e lo spazzamento della neve.

Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui **"chi inquina di più paga anche di più"**. Questo vuol dire in pratica che, secondo quanto appena detto, le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

I costi del servizio, dovranno essere fissati da un "piano economico-finanziario" adottato da quella che è stata definita "l'autorità territorialmente competente", che al momento, cercando di superare le molteplici incertezze è stata individuata nel Consorzio Servizio Rifiuti, con sede a Novi Ligure. Le tariffe dovranno garantire la copertura del 100% dei costi.

In questa fase sperimentale, ai sensi del D.L. [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (decreto Cura Italia), i comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Le aliquote TARI 2020 sono pertanto quelle applicate nel precedente anno, determinate con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.04.2019, il cui gettito è stato accertato in € 115.000,00.

PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Per l'anno 2020 € 5.793,00;

Per l'anno 2021 € 10.000,00

Per l'anno 2021 € 10.000,00

L'attività di accertamento di controllo e di riscossione coattiva è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, con il supporto di un libero professionista e ditta incaricati, forniti della specifica competenza in materia.

Altre entrate di minor rilievo sono:

- L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota IRPEF comunale, rimane confermata dal 2014, nella misura dello 0,4 per cento stabilita con delibera C.C. n.10 del 30.07.2015, con un gettito previsto per il triennio 2020-2022 di € 28.000,00

- IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con le leggi Finanziarie sono state introdotte diverse modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

Il Comune di Cabella, sulla base dei dati provvisori desunti dal tabulato del M.I. per il calcolo del FSC, pubblicato sul sito istituzionale, presenta anche per quest'anno un valore negativo di € 8.702,78, che costituirà una corrispondente ulteriore trattenuta a valere sugli introiti IMU.

Con [decreto del Ministro dell'Interno](#) del 16 aprile 2020, sono state definite, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei Comuni beneficiari e i criteri di riparto delle risorse incrementalì, pari a 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per gli enti montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Risorse che servono a ridurre la quota dell'Imu che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria. Il contributo, previsto dall'art. 1, comma 551, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) assegnato al Comune di Cabella Ligure, Comune totalmente montano, di cui all'allegato A del predetto D.M.I. per l'anno 2020 è di € 679,12.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP

Anche per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2019 e anni precedenti, con conseguente conferma delle previsioni anno 2020.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni di entrate relative al triennio 2020-2022 e l'assestato anno 2019 dei principali tributi ed i presunti gettiti futuri anni 2020-2022.

Tipologia di entrata	Previsione.	Assestato	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2019	2019	2020	2021	2022
IMU	250.000,00	250.000,00	361.000,00	360.000,00	360.000,00
TASI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
TARI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'- PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	7.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE					

Titolo II - Le entrate da trasferimenti correnti derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi (Stato, Regione, provincia e altri enti nel settore pubblico, misurano, invece, il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

La previsione per il triennio è di € 2.500,00 annue quale contributo erogato dalla Provincia per trasporto scolastico.

Titolo III - Le Entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di [tributi](#); (derivanti dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo, interessi attivi,) contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente

In linea generale, risultano confermate le tariffe in vigore nell'anno 2019.

Il sistema tariffario rispetto a quello tributario è rimasto stabile già da tempo. Esso consente all'ente, la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario di un servizio istituzionale o a domanda individuale il pagamento di un corrispettivo.

La percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, è pari al 93,93%.

Il Comune non trovandosi in situazione di deficitarietà non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni assestate anno 2018 e dei gettiti presunti per il triennio considerato.

Tipologia di entrata	Previsioni	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2019	2020	2021	2022
Amministrazione generale e elettorale				
Anagrafe e stato civile	1.000,00	1.611,00	1.500,00	1.500,00
Fognatura e depurazione				
Impianti sportivi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Istruzione primaria e secondaria inferiore				
Nettezza urbana	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
Organi Istituzionali				
Pesa pubblica				
Polizia locale				
Protezione civile				
Servizi necroscopici e cimiteriali	23.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00
Trasporti e pompe funebri				
Ufficio tecnico	1.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Viabilità ed illuminazione pubblica				

Entrate in conto capitale

Le entrate del titolo 4, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa della riduzione dei trasferimenti dall'alto.

Nella tabella seguente vengono riassunti i valori distinti per tipologie.

Entrate in conto capitale previste nel triennio			
Tipologia di entrata	2020	2021	2022
Avanzo economico o			
Alienazione patrimonio			
Permessi a costruire	6.000,00	1.000,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Entrate da accensione di prestiti			
Contributo di terzi			
Totale	6.000,00	1.000,00	0,0

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Ricorso all'indebitamento

Nel triennio considerato non è prevista l'assunzione di prestiti.

Si riporta nella tabella che segue l'incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate dei primi 3 titoli del rendiconto approvato, relativamente al triennio di seguito considerato:

Anno di riferimento	Interessi passivi Impegnati (a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	incidenza (a/b)%
2018	56.871,99	568.719,00	8,16%
2017	55.127,77	575.224,01	9,58%
2016	53.543,44	568.719,93	9,41%

SPESA

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa.

Analogamente alla previsione dell'entrata, la previsione di spesa corrente, si è fondata partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento degli obiettivi di cui ai relativi Documenti Programmatici, per il funzionamento dei servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell'ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime del "fondo pluriennale vincolato", nonché gli accantonamenti per "rischi e spese potenziali", per il "fondo crediti di dubbia esigibilità" e per "il fondo perdite reiterate negli organismi partecipati".

Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni della complessiva spesa corrente relativa al triennio 2020-2022 e l'asestato anno 2019 delle spese correnti (Titolo 1)

Previsione spesa corrente assestata Anno 2019	Previsioni spese corrente		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
€ 561.114,00	€ 548.403,00	€ 520.947,00	€ 519.747,00

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Detta rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come spesa corrente, l'importo della singola missione stanziata per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi del lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni, oneri di ammortamento ecc.

La spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni assestate 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	261.074,00	233.800,00	219.167,00	219.667,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio	21.000,00	16.000,00	21.500,00	20.850,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
07	Turismo	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93.510,00	100.040,00	101.100,00	101.100,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	107.800,00	106.200,00	106.300,00	106.300,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.430,00	14.263,00	14.430,00	14.430,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	7.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
50	Debito pubblico	46.501,00	32.980,00	31.200,00	31.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99	Servizi per conto terzi	271.975,00	271.975,00	271.975,00	271.975,00

Una missione può essere finanziata, "autofinanziata" quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, in caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della relativa copertura finanziaria.

In particolare, in merito alla gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni della collettività e del mantenimento con possibilità di miglioramento dell'efficienza dei servizi resi, mediante razionalizzazione della spesa e possibili economie di scala, nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cassa e dei vincoli di finanza pubblica:

A decorrere dall'anno 2020, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi (sono riportate tra parentesi le norme abrogate):

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; (Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal "**fondo pluriennale vincolato**", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate, uno per la parte corrente e uno per la parte investimenti, per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente. Nelle spese è previsto per ogni missione e programma, sia per la parte corrente che per la parte investimenti, ed è costituito da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,

- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio del triennio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; **questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2020-2022**, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato. Esso verrà quantificato in sede di quantificazione in fase di riaccertamento dei residui, entro il termine di approvazione del rendiconto 2019.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il medesimo principio contabile è stato modificato, al punto 3.3 (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i), dall'art. 1, comma 882, che ha previsto una ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al Bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a partire dal 2018 con prolungamento fino al 2021 e precisamente:

- 75 per cento nel 2018
- 85 per cento nel 2019
- 95 per cento nel 2020
- 100 per cento nel 2021

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, come quantificata nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha preso in esame le seguenti poste di entrata stanziate in bilancio:

- TARI
- IMU e Recupero evasione IMU

Per l'anno 2020 è stata accantonata per il F.C.D.E. la somma di € 8.519,00.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDO DI RISERVA

Anche il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) *che recita:*"

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli [articoli 195](#) (Utilizzo di entrate vincolate) e [222](#) (anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

Le previsioni di bilancio del Fondo di riserva per l'anno 2020, è di € 2.590,00 pari al 0,50% della spesa corrente, stessa percentuale è stata applicata anche per i successivi esercizi.

FONDO RISCHI PER MAGGIORI SPESE LEGATE A CONTENZIOSO

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tale proposito l'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Stante la mancanza di contenziosi in corso, si è proceduto ad effettuare un accantonamento minimo di € 1.000,00.

FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 4 118/2011 e s.m.i. -punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 518,00.

In quanto fondo, non sarà possibile impegnare, tale risorsa, ma dovrà essere eliminato in sede di riaccertamento ordinario, determinando in tal senso, un'economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione

FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI

Il principio contabile punto 5.2 invita gli enti, a titolo prudenziale in attesa del nuovo contratto nazionale, a stanziare in bilancio, adeguate risorse non impegnabili che refluiranno nell'avanzo vincolato.

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento nell'apposito Fondo, avendo previsto una previsione della spesa del personale di cui agli appositi capitoli una maggiorazione dell'1% a ciò finalizzato.

I rinnovi contrattuali devono essere impegnati e imputati nell'esercizio in cui è firmato il contratto nazionale, salvo che questo non ne preveda un'esigibilità differita.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non risultando, dai dati resi disponibili dalle Società, alcun disavanzo, il fondo è stato costituito per un importo minimo di € 2.000,00

Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

La programmazione degli investimenti deve passare obbligatoriamente dall'analisi delle

- **Spese di investimento**, concernenti tutte le altre spese di cui al titolo II del bilancio.
- **Programma triennale delle Opere Pubbliche**

L'adozione del programma delle opere pubbliche è richiesta e opere di importo pari o superiori a 100.000,00 ed è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi.

Programmazione investimenti

Le spese di investimento programmate per il triennio considerato sono individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

Programmazione investimenti

Relativamente alla Programmazione degli investimenti le relative spese previste al titolo II del bilancio di previsione relativo al triennio considerato, sono individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

Denominazione	Finanziamento	2020	2021	2022
Indagini geognostiche ed interventi di consolidamento movimenti franosi Loc. Casella	Contributi Ministero Fondi CIPE	225.000,00	225.000,00	0
Riqualificazione fontane Dova Superiore	Contributo GAL e risorse di Bilancio	50.000,00	0	0
Adeguamento impianti Illuminazione pubblica	Contributo della Regione e risorse di Bilancio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Parco disabili	Contributo regionale e risorse di Bilancio	7.000,00		
Riqualificazione Via Freggiaro	Avanzo	40.000	40.000,00	0
Potenziamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria patrimonio	Contributo del Ministero	11.598,00	11.598,00	11.598,00
Realizzazione area attrezzata per camper	Contributo Regionale	30.000,00		
Manutenzione patrimonio	Fondi propri di Bilancio	25.171,00	26.055,00	29.955,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2019 E RELATIVO UTILIZZO

Per l'anno 2020, è stato necessario applicare avanzo di amministrazione derivante dal preconsuntivo (avanzo vincolato) nell'importo di € 7.500,00, per progetto di ricapitalizzazione e copertura perdite della Società 5 Valli Servizi (Del C.C. n.29 del 21.12.2019).

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO

In sede di programmazione si deve dare atto dell'equilibrio generale, dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale e infine dell'equilibrio di cassa.

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La seguente tabella evidenzia il conseguito equilibrio complessivo della gestione 2020-2022.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO				
ENTRATA	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Competenza	Cassa		
F.do di cassa presunto al 01.01.20		263.439,95		
Avanzo di amministrazione	7.500,00	0	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0	0	0
Titolo 1	517.293,00	607.266,21	523.000,00	523.000,00
Titolo 2	8.179,00	8.179,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3	80.911,00	94.547,61	66.800,00	66.800,00
Titolo 4	407.769,00	546.585,50	319.500,00	130.000,00
Titolo 5	0	0	0	0
Titolo 6	0	0	0	0
Titolo 7	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9	271.975,00	272.620,85	271.975,00	271.975,00
Totale	1.443.627,00	1.942.639,12	1.333.775,00	1.144.275,00

SPESA	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1	569.933,00	676.846,55	520.947,00	519.747,00
Titolo 2	432.769,00	541.045,38	359.653,00	171.553,00
Titolo 3	0	0	0	0
Titolo 4	18.950,00	18.950,00	31.200,00	31.000,00
Titolo 5	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7	271.975,00	285.299,70	271.975,00	271.975,00
Totale	1.443.627,00	1.672.141,63	1.333.775,00	1.144.275,00

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

La parte corrente presenta una maggiore entrata rispetto alla spesa di € **25.000,00** come dimostrato nella sotto riportata tabella, destinata al finanziamento di spese di investimento.

EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO	Competenza Anno 2020	Competenza Anno 2021	Competenza Anno 2022
Avanzo applicato spese correnti	7.500,00		
Entrate Titoli I – II – III (+)	606.383,00	592.300,00	592.300,00
Spese Titolo I (-)	569.933,00	520.947,00	519.747,00
Spese Titolo IV (-)	18.950,00	31.200,00	31.000,00
Somma finale (+)	17.500,00	40.153,00	41.553,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	25.000,00	40.153,00	41.553,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00		
Entrate Titolo IV – V – VI (+)	407.769,00	319.500,00	130.000,00
Spese Titolo II – Spese in c/capitale (-)	432.769,00	359.653,00	171.553,00
Equilibrio di parte capitale	-25.000,00	-40.153,00	-41.553,00

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L'equilibrio della situazione in conto capitale è garantito mediante l'utilizzo di maggiori entrate correnti per **€ 25.000,00**, come dimostrato dalla tabella.

EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO	Competenza Anno 2020	Competenza Anno 2021	Competenza Anno 2022
F.P.V. di entrata per spese correnti (+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)			
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	407.769,00	319.500,00	130.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio lungo termine (-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziaria(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)	25.000,00	40.153,00	41.553,00
U) Spese Titolo 2,00 . Spese in conto capitale (-) di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	432.769,00	359.653,00	171.553,00
V) Spese Titolo 3,01 per Acquisizione di attività finanziarie (-)	0	0	0
E) Spese Titolo 2,04 – Trasferimenti in conto capitale (-)			
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-U-V-E	0	0	0

Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 707), a decorrere dall'anno 2016, hanno cessato di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

I commi 819-826 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Alla luce di quanto sopra, il bilancio di previsione 2019-2021, garantisce il pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate risulta uguale al totale delle spese, nonché gli equilibri di bilancio, ovvero **un saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, come dimostrato dal prospetto allegato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

LA SITUAZIONE DI CASSA

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

All'1.01. 2020 il Fondo di cassa presunto è di € 263.439,95.

LE PREVISIONI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020 (2021-2022)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2019-2021 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. E' stato confermato, in linea di massima, l'ammontare di spesa per servizi previsti nel bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, con qualche aggiustamento sulla base delle nuove esigenze essendo già ridotte al minimo essenziale.

Il comma 905 della legge di bilancio introduce alcune semplificazioni condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile

dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi: il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009; il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento;
- comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Domenica La Pepa

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Antonella Banchemo